

COMUNE DI SOLEMINIS

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dal regolamento IUC già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3 aprile 2014.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO PER CIASCUNA SUA COMPONENTE.

IMU

Chi deve pagare:

- i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà;
- il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quali immobili sono oggetto d'imposta:

fabbricati, terreni, aree edificabili.

Quali aliquote si applicano:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA (per cento)	DETRAZIONI (in euro)
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A1; A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2- C/6-C/7)	0,40	<i>Detrazione di legge 200,00.</i>
Aliquota ordinaria (tutti gli altri immobili tranne i fabbricati di categoria D)	0,76	
Fabbricati categoria catastale D	0,76 (allo Stato)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	

Quali immobili non pagano:

- Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, a condizione che non siano locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011;
- gli altri immobili previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92.

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato;
- immobile abitativo posseduto dal personale in servizio appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ai fini del riconoscimento delle suddette assimilazioni è necessario presentare la comunicazione all'ufficio tributi del Comune di Soleminis, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

Scadenze e modalità di versamento:

- **16 giugno:** termine di scadenza per il pagamento in acconto oppure in unica soluzione;
- **16 dicembre:** termine di scadenza per il pagamento a saldo.

Il versamento dev'essere effettuato con modello F24, oppure con apposito bollettino di conto corrente postale.

Sul sito web www.comune.soleminis.ca.it è disponibile un servizio on line per il calcolo dell'imposta e per la compilazione e stampa del modello F24, in collaborazione con ANUTEL.

TASI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2014 è stata azzerata l'aliquota relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, pertanto **nulla è dovuto** a titolo di TASI per gli immobili siti nel territorio del Comune di Soleminis.

TARI

I contribuenti riceveranno appositi avvisi di pagamento, coi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle tariffe deliberate dall'amministrazione comunale per l'anno 2014.

DICHIARAZIONE

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Qualsiasi agevolazione può essere applicata solo se richiesta entro il termine di scadenza sopra indicato.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta municipale propria (IMU) valgono anche per le componenti IMU e TASI della IUC, mentre per la componente TARI della IUC valgono le dichiarazioni presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.).

Il Funzionario Responsabile IUC
Dr.ssa Ilлена Sacconi